

Utilizzo delle economie del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)

Il CCNL istruzione ricerca 2016-2018 ha introdotto, in ambito di contrattazione decentrata d'istituto, una importante novità in merito all'utilizzo delle risorse a disposizione delle scuole per la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale docente e ATA.

Infatti, nei precedenti contratti nazionali le modalità con le quali venivano assegnati i fondi alle scuole determinavano, in molte situazioni, l'accumularsi di economie che essendo rigidamente finalizzate rimanevano inutilizzate negli anni anche di fronte all'emergere di esigenze insoddisfatte.

Il nuovo CCNL ha rimosso questo ostacolo mettendo le scuole nelle condizioni di poter spendere, nel corso dell'anno o negli anni successivi, tutte le risorse loro assegnate finalizzate alla retribuzione del personale e derivanti dal loro mancato utilizzo.

A conferma di tutto ciò, si propone la lettura dei relativi riferimenti normativi:

- Il **CCNL istruzione e ricerca 2016-2018** all'art. 40 comma 5 afferma che il MOF viene ripartito in sede di contrattazione integrativa nazionale. Il comma 6 precisa che "Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie."
- Il **CCNI del 18 settembre 2019**, relativo all'applicazione dell'art. 40 del CCNL, all'art. 9 nei commi 2 e 3 precisa in modo esplicito che:
"2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l'istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate, quest'ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno."
"3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, ..., anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40."
- **La nota MIUR prot. 21795 del 30.09.2019** relativa, tra le altre cose, alla comunicazione alle scuole dei fondi MOF disponibili per l'a.s. 2019-2020, in premessa afferma che: "le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa eventualmente rimaste non impiegate nel corso dell'anno potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, oppure se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2019-2020, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica."

Dalla lettura delle norme si ricava in modo assolutamente incontrovertibile che TUTTE le economie delle risorse attribuite nelle scuole di ogni ordine e grado e confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa possono essere oggetto (senza alcuna esclusione) di contrattazione decentrata d'istituto e non hanno alcun vincolo di destinazione.